

Sezione), composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: signor N. Fennelly, cancelliere: signor H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 3 dicembre 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Una normativa nazionale che vieta di detenere su un'isola come l'isola di Læsø specie di api diverse dalle api della sottospecie Apis mellifera mellifera (ape bruna di Læsø) costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE.*
- 2) *Una normativa nazionale che vieta di detenere su un'isola come l'isola di Læsø specie di api diverse dalle api della sottospecie Apis mellifera mellifera (ape bruna di Læsø) deve essere considerata giustificata dalla tutela della salute e della vita degli animali ai sensi dell'art. 36 del Trattato CE.*

(<sup>1</sup>) GU C 108 del 5.4.1997.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

3 dicembre 1998

nella causa C-233/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Uudenmaan lääninoikeus): procedimento promosso da KappAhl Oy (<sup>1</sup>)

*(Libera circolazione di merci — Prodotti in libera pratica — Atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia — Disposizioni derogatorie — Art. 99)*

(1999/C 20/20)

*(Lingua processuale: il finlandese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-233/97 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall' Uudenmaan lääninoikeus (Finlandia) nel procedimento promosso dinanzi a tale giudice da KappAhl Oy, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 99 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21), come modificato dalla decisione del Consiglio 1° gennaio 1995, 95/1/CE, Euratom, CECA, recante adat-

tamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1, pag. 1), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), facente funzioni di presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere; H. von Holstein, vicecancelliere, ha pronunciato il 3 dicembre 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 99 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, come modificato dalla decisione del Consiglio 1° gennaio 1995, 95/1/CE, Euratom, CECA, recante adattamento degli atti relativi all'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, deve interpretarsi nel senso che esso non autorizzava la Repubblica di Finlandia a riscuotere, per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua adesione alla Comunità, il 1° gennaio 1995, dazi doganali sulle importazioni di prodotti che erano già posti in libera pratica in un altro Stato membro.*

(<sup>1</sup>) GU C 252 del 16.8.1997.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

3 dicembre 1998

nella causa C-247/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour de cassation): Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt, Transports A.M. Schoonbroodt SPRL contro Stato belga (<sup>1</sup>)

*(Art. 177 del Trattato CE — Competenza della Corte — Legislazione nazionale che riprende normative comunitarie — Franchigie doganali — Carburante a bordo di veicoli stradali a motore — Nozione di serbatoi normali)*

(1999/C 20/21)

*(Lingua processuale: il francese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-247/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour de cassation (Belgio), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt, Transports A.M. Schoonbroodt SPRL e Stato belga, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 112 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissa-

zione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1988, n. 1315, che modifica inoltre il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU L 123, pag. 2), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori P. Jann (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e L. Sevón, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 3 dicembre 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 112, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1988, n. 1315, che modifica inoltre il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune deve essere interpretato come segue:*

*la definizione da esso fornita della nozione di «serbatoi normali» non copre i serbatoi fissati su contenitori dotati di un impianto frigorifero e destinati al trasporto su strada a lunga distanza, quando detti serbatoi sono stati fissati da un concessionario del costruttore o da un carrozziere al fine di realizzare taluni obiettivi di ordine economico.*

(<sup>1</sup>) GU C 252 del 16.8.1997.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

3 dicembre 1998

**nella causa C-259/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht di Düsseldorf): Uwe Clees contro Hauptzollamt Wuppertal (<sup>1</sup>)**

**(Tariffa doganale comune — Collezioni ed esemplari per collezioni aventi un interesse storico o etnografico — Auto d'epoca)**

(1999/C 20/22)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-259/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a

norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht di Düsseldorf (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Uwe Clees e Hauptzollamt Wuppertal, domanda vertente sull'interpretazione della voce 9705 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, H. Ragnemalm e K.M. Ioannou (relatore), giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 3 dicembre 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*La voce 9705 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, dev'essere interpretata nel senso che si presume che presentino un interesse storico o etnografico gli autoveicoli i quali:*

— *si trovano nel loro stato originale, senza cambiamenti sostanziali di telaio, organi di direzione o di sistema frenante, motore, ecc.,*

— *hanno almeno trent'anni, e*

— *appartengono a un modello o tipo non più in produzione.*

*Tuttavia, gli autoveicoli che soddisfano tali condizioni non presentano un interesse storico o etnografico quando l'autorità competente dimostra che non sono in grado di segnare un passo caratteristico nell'evoluzione delle realizzazioni umane o di illustrare un periodo di tale evoluzione.*

*Occorre inoltre che siano soddisfatti i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte relativamente alle qualità richieste affinché un autoveicolo possa far parte di una collezione.*

(<sup>1</sup>) GU C 295 del 27.9.1997.